



UNIONE DI COMUNI

“MARCA OCCIDENTALE”

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Allegato SUB/A alla deliberazione n. 28 del Consiglio dell'Unione in data 14 novembre 2017

INDICE

TITOLO I: ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – REGOLAMENTO: FINALITÀ

ART. 2 – INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

CAPO II – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART. 3 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

ART. 4 – COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

ART. 5 – DURATA

CAPO III - COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 6 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

ART. 7 - CONVOCAZIONE

ART. 8 - COMPITI E FUNZIONI

ART. 9 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

ART. 10 - VERBALI DELLE SEDUTE

ART. 11 - COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTROLLO E GARANZIA

ART. 12 - COMMISSIONI D'INDAGINE

TITOLO II – I CONSIGLIERI

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 13 – ENTRATA IN CARICA

ART. 14 – DECADENZA E SOSPENSIONE DALLA CARICA

ART. 15 – DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

ART. 16 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

ART. 17 – CONFERIMENTO DI INCARICHI

CAPO II – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 18 – DIRITTO D'INIZIATIVA

ART. 19 – DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

ART. 20 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 21 – INTERROGAZIONI

ART. 22 – INTERPELLANZE

ART. 23 – MOZIONI

ART. 24 – MOZIONE D'ORDINE

ART. 25 – RACCOMANDAZIONI

ART. 26 – LIMITAZIONI

ART. 27 – EMENDAMENTI

ART. 28 – ORDINI DEL GIORNO

ART. 29 – CONFERENZA DI PRECONSIGLIO

CAPO III – ESERCIZIO DEL MANDATO

ART. 30 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA

ART. 31 – RESPONSABILITÀ PERSONALE – ESONERO

ART. 32 – NOMINE E DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI

ART. 33 – RICHIESTA DI INTERVENTO "FATTO PERSONALE"

TITOLO III- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I – CONVOCAZIONE

ART. 34 – COMPETENZA

ART. 35 – ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO

ART. 36 – ORDINE DEL GIORNO: PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

ART. 37 – AVVISO DI CONVOCAZIONE

ART. 38 – AVVISO DI CONVOCAZIONE: MODALITÀ DI CONSEGNA

ART. 39 – AVVISO DI CONVOCAZIONE: TERMINI DI CONSEGNA

ART. 40 – LA SEDE DELLE ADUNANZE

ART. 41 – SESSIONI

ART. 42 – ADUNANZE

ART. 43 – ADUNANZE IN PRIMA CONVOCAZIONE

ART. 44 – ADUNANZE IN SECONDA CONVOCAZIONE

CAPO II – REQUISITI DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

ART. 45 – SEDUTE: ADEMPIMENTI PRELIMINARI

ART. 46 – DEPOSITO DEGLI ATTI

ART. 47 – VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

ART. 48 – I CONSIGLIERI SCRUTATORI

CAPO III – DISCIPLINA DELLE RIUNIONI

ART. 49 – ORDINE DURANTE LE SEDUTE

ART. 50 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

ART. 51 – ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

ART. 52 – DISCUSSIONE: NORME GENERALI

ART. 53 – ORDINE DELLA DISCUSSIONE

ART. 54 – QUESTIONE PREGIUDIZIALE E QUESTIONE SOSPENSIVA

ART. 55 – REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

ART. 56 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

ART. 57 – ADUNANZE PUBBLICHE

ART. 58 – ADUNANZE A PORTE CHIUSE

ART. 59- ADUNANZE “APERTE”

ART. 60- PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

ART. 61 – PARTECIPAZIONE DEL COORDINATORE DELL'UNIONE ALL'ADUNANZA

ART. 62 – AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

ART. 63 – TERMINE DELL'ADUNANZA

CAPO IV – LE VOTAZIONI

ART. 64 – SISTEMI DI VOTAZIONE: MODALITÀ GENERALI

ART. 65 – ORDINE DELLE VOTAZIONI

ART. 66 – VOTAZIONE IN FORMA PALESE

ART. 67 – VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

ART. 68 – VOTAZIONI SEGRETE

ART. 69 – ESITO DELLE VOTAZIONI

CAPO V –VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

ART. 70 – REDAZIONE DEL VERBALE DELL'ADUNANZA

ART. 71 – APPROVAZIONE DEI VERBALI ED ARCHIVIAZIONE.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 72 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 73 - PUBBLICAZIONE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - REGOLAMENTO: FINALITÀ

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal presente Regolamento, in attuazione a quanto disposto dalle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto.

ART. 2 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Qualora nel corso delle adunanze si presentino situazioni non disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione in merito alla risoluzione delle stesse è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere consultivo del Segretario.

2. Quando il presente Regolamento indica i Consiglieri assegnati, si intendono i Componenti del Consiglio incluso il Presidente dell'Unione di comuni della Marca Occidentale.

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente del Consiglio. Egli può sospendere brevemente la seduta per esaminare, con l'ausilio del Segretario, le eccezioni sollevate. Formulata la proposta di interpretazione da parte del Presidente del Consiglio, questa viene sottoposta all'approvazione del Consiglio che decide a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni.

CAPO II - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART. 3 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente. Sino alla nomina dello stesso le sedute sono presiedute dal consigliere anziano individuato nel consigliere più anziano d'età.

2. Il Presidente dell'Unione è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio è nominato con votazione segreta a maggioranza di due terzi dei componenti dell'organo consiliare. In caso di due votazioni infruttuose da convocarsi in sedute diverse nell'arco di 10 giorni, nella terza seduta sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio con votazione eventualmente da ripetere più volte nell'arco di 30 minuti.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente, la cui nomina è effettuata con le stesse modalità di nomina del Presidente.

5. In caso di assenza di entrambi, le funzioni sono svolte dal consigliere anziano.

ART. 4 COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio nella sua unità istituzionale. Non è strumento di attuazione di un indirizzo politico. Ha funzione neutrale, finalizzata al corretto funzionamento dell'istituzione consigliare.
3. Cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni e coordina i rapporti del Consiglio con il Presidente dell'Unione. È garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio. Assicura adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. Dirige i dibattiti del Consiglio, fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica della ricevibilità delle proposte, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti.
5. Assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni. Può sospendere e sciogliere la seduta, ordinare l'espulsione dall'aula di Consiglieri che reiteratamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori.
6. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano il Presidente dell'Unione o un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
7. Il Presidente del Consiglio, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del Segretario e degli uffici e servizi dell'Unione.

ART. 5 - DURATA

1. La durata della carica di Presidente e Vicepresidente del Consiglio è legata al mandato del consigliere in seno al Consiglio dell'Unione, salvo il caso di dimissioni dalla carica.
2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di decadenza per reiterata violazione degli obblighi e degli adempimenti ad essi attribuiti in base allo Statuto, alla Legge o al Regolamento. La mozione è presentata da almeno un terzo dei consiglieri e approvata dai due terzi dei componenti del Consiglio.
3. Nel caso in cui sia divenuto vacante il seggio del Presidente del Consiglio a seguito di cessazione della carica, sarà onere del Vice Presidente procedere tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni, alla convocazione del Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio.

CAPO III - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 6 - Costituzione e composizione

1. Le commissioni consiliari sono costituibili per favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio, in specie per attività di proposta, esame e parere preliminare non vincolante degli atti di Consiglio, oltre che di vigilanza sull'attività svolta dai servizi dell'Unione.
2. Il Consiglio può, in particolare, costituire Commissioni consiliari permanenti sulle seguenti aree tematiche:

1. Bilancio;
2. Affari istituzionali, controllo e garanzia.
3. Ogni commissione è composta da cinque Consiglieri assicurando la rappresentanza alle minoranze. Ogni Consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli nella deliberazione consiliare che determina il numero dei componenti di ogni commissione. Sussiste facoltà di designare nuovi commissari in sostituzione di quelli dimissionari o cessati per qualsiasi causa. La proposta di nomina è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla ricezione a protocollo di dimissioni o avvenuta conoscenza della cessazione.
4. Il Consiglio nomina i componenti delle commissioni i quali eleggono il loro Presidente e Vicepresidente. La proposta di sostituzione del Presidente/Vicepresidente dimissionario o cessato dalla carica per altro motivo viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della commissione successiva alla ricezione a protocollo delle dimissioni o alla avvenuta conoscenza della cessazione. Il Vicepresidente della commissione sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente.
5. I Presidenti delle commissioni, sentiti i componenti e di concerto con Il Presidente del Consiglio dell'Unione, stabiliscono programmi e tempi di lavoro e ne informano il Consiglio.

Art. 7 – Convocazione

1. Le commissioni sono convocate dal proprio Presidente, per sua iniziativa o per richiesta fatta da almeno due componenti; in quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro 15 giorni da quello in cui perviene la richiesta.
2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è comunicato ai componenti effettivi delle commissioni almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza. Se l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, la convocazione si intende fatta per entrambe le sedute, anche nei confronti dei commissari assenti alla seduta di prima convocazione. La seduta di seconda convocazione può far seguito nella stessa giornata, sempre che tra gli orari fissati per la prima e la seconda intercorra un intervallo di almeno mezz'ora.
3. L'avviso di convocazione viene inviato, per conoscenza, al Presidente del Consiglio dell'Unione, il quale può parteciparvi senza diritto di voto.
4. Le sedute di ciascuna convocazione sono validamente tenute con la presenza di almeno la metà dei componenti. Se il numero dei componenti è dispari, la metà si intende calcolata mediante arrotondamento in eccesso. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno due componenti.
5. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da uno dei Consiglieri componenti la commissione.
6. Le commissioni si avvalgono dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari dell'Unione o dei comuni associati, nonché di Sindaci o assessori dei Comuni associati.

Art. 8 - Compiti e funzioni

1. Le commissioni consiliari hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio.
2. A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:
 - esprimono pareri non vincolanti sulle proposte di deliberazioni consiliari di maggiore importanza, loro sottoposte dalla Giunta e dai Consiglieri;
 - vigilano e relazionano al Consiglio circa l'andamento della gestione delle tematiche di loro competenza.

Art. 9 - Partecipazione alle sedute

1. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.
2. Possono essere invitati alle sedute, per questioni inerenti materie di loro competenza, gli amministratori ed i rappresentanti e funzionari di Enti, Aziende e Società che operino in ambiti di interesse dei servizi gestiti dall'Unione.
3. Le commissioni possono provvedere altresì alla più ampia consultazione ed audizione delle istanze istituzionali, delle forze sociali ed economiche, dell'associazionismo e del tempo libero.
4. Il Presidente può altresì convocare eventuali esperti esterni, competenti per materia, i quali senza alcuna spesa a carico dell'ente, avranno esclusivamente ruoli di consultazione e relazione su specifici temi all'ordine del giorno.

Art. 10 - Verbali delle sedute

1. Copia dei verbali delle sedute delle commissioni, redatti in forma sommaria, sono trasmessi al Presidente del Consiglio dell'Unione, al Segretario e al Coordinatore e vengono depositati nel fascicolo degli atti deliberativi cui si riferiscono, almeno due giorni prima.

Art. 11 - Commissione affari istituzionali, controllo e garanzia

1. La Commissione provvede:
 - a proporre o esaminare proposte di aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti di spettanza del Consiglio;
 - a svolgere funzioni di garanzia in ordine all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti deliberati dal Consiglio ed alla loro attuazione;
 - a vigilare sull'applicazione delle norme a modalità di decadenza dei Consiglieri;
 - a vigilare circa l'effettivo esercizio, da parte dei Consiglieri, delle specifiche competenze e prerogative riconosciute dallo Statuto e dai regolamenti;
 - a svolgere in generale la propria funzione di garanzia e controllo coadiuvando il Consiglio nelle sue specifiche funzioni.

Art. 12 - Commissioni d'indagine

1. Le commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione dell'Unione sono nominate dal Consiglio dell'Unione al suo interno ed a maggioranza assoluta dei componenti.
2. L'iniziativa per proporre l'istituzione di una Commissione d'indagine spetta a un quinto dei Consiglieri con richiesta scritta, motivata e indicante specificatamente l'oggetto di Indagine.
3. Non è ammessa l'istituzione di Commissioni d'indagine su argomenti indicati in maniera generica.
4. Il numero dei Consiglieri facenti parte della Commissione è di cinque, di cui due in rappresentanza dei consiglieri comunali di minoranza degli enti.
5. Qualora ci sia un preventivo accordo sui nominativi dei candidati, la votazione palese sarà unica per la nomina dell'intera commissione. Se invece il numero dei candidati proposti sarà superiore al numero dei candidati da eleggere, si procederà con il sistema del voto limitato, con una espressione massima di preferenze pari a tre per i consiglieri provenienti da maggioranze comunali, fermo restando che i numeri dei Consiglieri provenienti da maggioranze e minoranze comunali devono essere quelli di cui al comma 4.
6. Il Consiglio dell'Unione, contestualmente all'istituzione della Commissione, indica il termine in cui la stessa deve ultimare i lavori, i settori ed i funzionari cui deve fare riferimento.

TITOLO II - I CONSIGLIERI

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 13 – ENTRATA IN CARICA

1. Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Unione (sostituito dal Vicepresidente in caso di assenza od impedimento) e dai Consiglieri, nominati secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. Gli Uffici di Segreteria dei Comuni aderenti all'Unione trasmettono all'Ufficio di Segreteria dell'Unione:
 - a) la deliberazione di nomina dei Consiglieri Comunali eletti nel Consiglio dell'Unione;
 - b) le necessarie attestazioni relative all'assenza delle cause di incompatibilità e di inconfiribilità specifiche per l'assunzione della carica in enti aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
 - c) i recapiti di contatto dei singoli consiglieri.
3. I consiglieri eletti entrano nell'effettivo esercizio delle funzioni a seguito della formale comunicazione della loro elezione da parte del Presidente del Consiglio dell'Unione all'Assemblea, nella prima seduta utilmente convocata.

ART. 14 – DECADENZA E SOSPENSIONE DALLA CARICA

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare la propria assenza alle adunanze del Consiglio mediante comunicazione al Presidente del Consiglio, che ne dà notizia all'inizio della riunione.
2. Il Consigliere che rimane assente a tre sedute consecutive del Consiglio, senza addurre alcuna giustificazione, decade dalla carica in seguito alla procedura di cui ai commi seguenti.
3. Il Segretario, rilevato che un Consigliere è rimasto assente a tre sedute consecutive del Consiglio, senza fornire alcuna giustificazione, lo segnala al Presidente del Consiglio.
4. La proposta di decadenza, a firma del Presidente del Consiglio, si esercita d'ufficio e deve essere notificata al Consigliere interessato assegnandogli un termine non inferiore a giorni dieci per presentare per iscritto le cause giustificative.
5. Il Consiglio si pronuncia in merito e, se ritenga prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, può disporre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con atto motivato, la decadenza. In tal caso si procede alla sostituzione del Consigliere decaduto con richiesta al Comune di appartenenza di provvedere alla nomina di un altro consigliere secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

ART. 15 – DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI.

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio dell'Unione ed al Sindaco del Comune di appartenenza devono essere presentate personalmente (anche a mezzo PEC/e-mail) ed assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

2. Le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il seggio di Consigliere dell'Unione rimane vacante fino alla nuova nomina da parte del Consiglio del Comune interessato.
3. Il Comune di appartenenza del Consigliere dimissionario provvede all'elezione del sostituto secondo le modalità dell'art. 13 del presente Regolamento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

ART. 16 CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. In caso di cessazione dalla carica di Consigliere comunale, il seggio resosi vacante viene ricoperto mediante la procedura di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
2. I consiglieri cessati dalla carica di consigliere comunale per effetto dello scioglimento del proprio consiglio comunale ai sensi dell'art. 141 TUEL, continuano ad esercitare, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 141 c. 5, il mandato di consigliere dell'Unione sino alla nomina dei propri successori.

Art. 17 - Conferimento di incarichi

1. Il Consiglio può affidare speciali incarichi ad uno o più dei suoi componenti su materie particolari, nei limiti e modi che saranno fissati nell'atto di incarico.
2. Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi dell'Unione.
3. L'incarico si conclude con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza essere vincolato alle conclusioni della stessa.

CAPO II - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 18 - DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I diritti dei Consiglieri sono indicati all'art. 43 del T.U.E.L. e disciplinati dal presente Regolamento.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Qualora le proposte di deliberazioni comportino spese debbono essere indicati i mezzi per farvi fronte.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed eventualmente accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio che informa il Segretario il quale la trasmette al Coordinatore dell'Unione. Quest'ultimo attiva i Responsabili degli uffici e dei servizi competenti per l'istruttoria e l'acquisizione dei relativi pareri ai sensi di legge. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio, dandone altresì comunicazione al Consiglio. Diversamente, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, nella prima seduta utile, indicando, nell'oggetto, il Consigliere proponente.
4. Il diritto di iniziativa delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio spetta altresì al Presidente dell'Unione.

5. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2 TUEL .

ART. 19 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. I Consiglieri, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di accesso alle notizie e informazioni a tal fine utili e a quanto può essere funzionale allo svolgimento dei loro compiti e alla partecipazione, nell'esercizio della loro carica, alla vita politico-amministrativa della dell'Unione, secondo quanto stabilito dall'art. 43 del T.U.E.L. e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

La richiesta di informazioni e notizie deve essere formulata per iscritto all'Ufficio che detiene i documenti a cui esse si riferiscono. L'ufficio è tenuto a dare risposta scritta nei cinque giorni successivi all'istanza, assicurando comunque che la risposta venga comunicata almeno due giorni prima dell'adunanza del Consiglio, qualora le informazioni si riferiscano ad argomenti già iscritti all'ordine del giorno del Consiglio. Negli altri casi il termine è di 15 giorni.

2. Il diritto di accesso è esercitato con le stesse modalità e per le stesse finalità di cui sopra per le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta. I Consiglieri perciò hanno il diritto anche al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio, della Giunta, dei bandi e dei verbali di gara, delle ordinanze, delle petizioni presentate dai cittadini e delle richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione. La richiesta deve essere effettuata ai fini dell'esercizio del mandato indicando nel modo più specifico possibile i documenti richiesti.

3. Il Responsabile dell'ufficio competente, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa il Consigliere interessato e il Presidente del Consiglio, comunicando per iscritto i motivi che non consentono il rilascio.

4. Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi. I Consiglieri possono chiedere l'invio al proprio indirizzo di posta elettronica di tutta la documentazione disponibile in formato digitale. L'avviso di recapito del messaggio di posta elettronica è equiparato a dichiarazione di avvenuta consegna a tutti gli effetti.

5. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere dell'Unione rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio, sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è titolare, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dell'Unione, copia degli atti preparatori dei provvedimenti nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario, non si opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Unione.

ART. 20 - DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio dell'Unione di cui fanno parte.

2. Il Consigliere che si assenta dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario o il Vicesegretario dell'Unione perché sia presa nota a verbale.

ART. 21 – INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Presidente dell'Unione o alla Giunta se un fatto sia vero, se alcune informazioni siano esatte, se siano prese o si stiano per prendere alcune decisioni in merito a determinate questioni.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto, eccezionalmente in forma orale, da uno o più Consiglieri, al Presidente del Consiglio. La presentazione può avvenire direttamente nel corso della seduta, oppure può essere richiesta la protocollazione e l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.
3. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione spetta ad uno solo di essi, di norma il primo firmatario. La presentazione non può durare più di tre minuti.
4. Se nessuno dei proponenti è presente al momento in cui si deve illustrare l'interrogazione o fornire la risposta, si prevede la possibilità di delega ad altro consigliere, quanto la possibilità di chiedere il rinvio alla successiva adunanza contestualmente alla comunicazione delle giustificazioni.
5. Il Presidente dell'Unione ha l'obbligo di risposta immediata nel corso dell'adunanza qualora l'interrogazione sia stata presentata 30 giorni prima della stessa, mentre ha facoltà di differirla ad adunanza successiva se presentata meno di 30 giorni prima dell'adunanza in corso.
6. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare esclusivamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro cinque minuti.
7. Le interrogazioni relative a fatti connessi tra loro possono essere trattate contemporaneamente, secondo la valutazione del Presidente del Consiglio. Resta salvo comunque il diritto di replica di ciascun consigliere interrogante.
8. Nel caso in cui l'interrogante richieda risposta scritta, la stessa deve essere fornita entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'interrogazione. Questa sarà inviata al domicilio dell'interrogante o consegnata durante l'adunanza del Consiglio, se convocato entro 30 giorni, e ne potrà essere data lettura durante la seduta consiliare stessa.
9. Ciascun Consigliere non può argomentare più di tre interrogazioni o interpellanze per ogni seduta del Consiglio.

ART. 22 – INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda posta al Presidente dell'Unione circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente stesso e della Giunta oppure circa i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati presi alcuni provvedimenti.
2. Le modalità di presentazione e illustrazione delle interpellanze sono le stesse previste per le interrogazioni.
3. Il Presidente dell'Unione ha l'obbligo di risposta immediata nel corso dell'adunanza qualora l'interpellanza sia stata presentata 30 giorni prima della stessa mentre ha facoltà di differirla ad adunanza successiva se presentata meno di 30 giorni prima dell'adunanza in corso.
4. Dopo le dichiarazioni rese dal Presidente dell'Unione, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, esclusivamente le ragioni per quali si dichiara soddisfatto o non soddisfatto.

5.-Se nessuno dei proponenti è presente al momento in cui si deve illustrare l'interpellanza o fornire la risposta, si prevede la possibilità di delega ad altro consigliere, oppure di rinviare alla successiva adunanza.

ART. 23 - MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento concreto e motivato volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento riservato dalla legge alla competenza del Consiglio stesso o sulla condotta o sull'azione del Presidente dell'Unione o della Giunta.
2. La mozione è presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio dai consiglieri singoli od associati, viene trasmessa agli uffici per i pareri di regolarità tecnica e contabile ed iscritta all'ordine del giorno del Consiglio successivo nel caso pervenga almeno 30 giorni prima della seduta consiliare.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è letta ed illustrata da uno di essi e per un tempo non superiore a dieci minuti.
4. Per l'ordine della discussione si applicano gli articoli 52 e seguenti del presente regolamento.
5. La mozione non può essere sottoposta ad emendamenti senza il consenso del presentatore.
6. Il Consiglio procede all'approvazione della mozione nelle forme previste per l'adozione delle deliberazioni.
7. Ciascun Consigliere non può presentare più di una mozione per ogni seduta consiliare.

ART. 24 - MOZIONE D'ORDINE

1. Costituisce mozione d'ordine il richiamo al rispetto delle disposizioni relative al funzionamento interno dell'organo collegiale, alle questioni di procedura e di organizzazione dei lavori, alla competenza dell'organo stesso in ordine a questioni di merito sottoposte alla sua trattazione; può essere presentata verbalmente da ciascun consigliere al Presidente del Consiglio nel corso della seduta.
2. La presentazione di una mozione d'ordine interrompe la discussione in qualsiasi momento. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente del Consiglio. Se la sua decisione non è accettata dal proponente, decide il Consiglio con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti previo eventuale intervento dell'oratore e per non più di cinque minuti.

ART. 25 - RACCOMANDAZIONI

1. La raccomandazione consiste nell'invito che il Consigliere rivolge al Presidente o alla Giunta dell'Unione per l'adozione di determinati provvedimenti. Per lo svolgimento di una raccomandazione il Consigliere non potrà parlare più di cinque minuti.
2. Il Presidente dell'Unione dichiara se la Giunta ritenga di accogliere o meno la raccomandazione, esponendone brevemente le ragioni.
3. Le raccomandazioni sopra oggetti non iscritti all'ordine del giorno devono essere fatte in principio di seduta; quelle relative agli oggetti all'ordine del giorno devono essere fatte durante la discussione dell'oggetto.

ARTICOLO 26 – LIMITAZIONI

1. Non si trattano interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni nelle adunanze di discussione del Bilancio Preventivo, del Conto Consuntivo, della verifica degli equilibri di bilancio, di approvazione e modifiche dei regolamenti dell'Ente. Viene fatta salva la possibilità di trattazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni anche nelle sedute ivi indicate quando sussistono ragioni di urgenza o casi eccezionali.
2. Non vengono prese in considerazione le interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni che, a discrezione del Presidente del Consiglio, fossero concepite in termini sconvenienti, offensivi o poco rispettosi.
3. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze può avvenire in sedute del Consiglio convocate allo scopo, le quali possono avere luogo anche in assenza del numero legale, trattandosi di lavori non comportanti l'espressione di una volontà collegiale.

ART. 27 – EMENDAMENTI

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio almeno tre giorni prima dell'adunanza. Il Presidente del Consiglio trasmette la proposta con i relativi emendamenti agli uffici competenti i quali ne curano in via d'urgenza l'istruttoria, che dovrà essere depositata agli atti 24 ore prima del Consiglio. Gli emendamenti sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione.
3. Il Presidente del Consiglio può consentire la presentazione e sottoporre all'esame del Consiglio, proposte di emendamenti presentati per iscritto oltre i termini di cui al precedente punto solo nel caso che non comportino i pareri di regolarità tecnica e contabile.
4. Il presentatore ha diritto di illustrare l'emendamento per non più di cinque minuti.
5. Se si ritiene necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione, il Consiglio può decidere a maggioranza assoluta dei presenti di rinviare la trattazione della proposta alla successiva adunanza.

ART. 28 – ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o generale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale o attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il Consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno e lo illustra ai presenti nel tempo limite di cinque minuti. Ogni Consigliere può intervenire, una sola volta, al fine di precisare la propria posizione, nel tempo limite di tre minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.
3. Il Presidente del Consiglio può dichiarare improponibili, motivando succintamente in merito, ordini del giorno che siano in contrasto con la normativa vigente o con deliberazioni già adottate dal Consiglio nella stessa seduta.

4. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente del Consiglio ne fissa l'ordine di votazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.
5. L'approvazione di un ordine del giorno implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto. La decisione in merito spetta al Presidente del Consiglio.
6. Gli ordini del giorno devono essere discussi nel corso del primo Consiglio non ancora convocato alla data di presentazione.

ART. 29 – CONFERENZA DI PRECONSIGLIO

1. La conferenza di preconsiglio ha funzioni di approfondimento degli argomenti da trattarsi nella successiva adunanza di Consiglio. A tal fine, Presidente del Consiglio e Presidenti delle Commissioni Consiliari istituite sono chiamati alla massima collaborazione.
2. La conferenza di preconsiglio, da tenersi salvo casi di emergenza almeno tre giorni prima dell'adunanza di Consiglio cui fa riferimento, è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.
3. Della conferenza fanno parte tutti i Consiglieri ed il Presidente dell'Unione. Il Presidente dell'Unione è invitato a partecipare alla conferenza. E' altresì facoltà del Presidente del Consiglio richiedere la partecipazione alla stessa del Coordinatore dell'Unione, di Responsabili degli uffici e dei servizi competenti, dei Sindaci, o di esperti esterni competenti per materia esenti da alcuna copertura finanziaria da parte dell'Ente.

CAPO III – ESERCIZIO DEL MANDATO

ART. 30 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Presidente dell'Unione e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. I Componenti il Consiglio obbligati ad astenersi si assentano dall'aula e ne informano il Segretario o Vicesegretario dell'Unione che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
3. L'obbligo di astensione e di allontanamento dall'aula vale anche per il Segretario e per il Vicesegretario che lo sostituisce, nonché per il Coordinatore dell'unione. Il Segretario viene in tal caso sostituito da un Consigliere nominato dal Presidente del Consiglio.
4. Per quanto non contemplato nei precedenti commi si rinvia alle disposizioni di Legge.

ART. 31 – RESPONSABILITÀ PERSONALE – ESONERO

1. Il Consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia espresso voto di astensione o espresso voto contrario.
4. Si applicano ai Consiglieri le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla Legge.

ART. 32 - NOMINE E DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI

1. Nei casi in cui la Legge e lo Statuto riservino espressamente al Consiglio dell'Unione la nomina di Rappresentanti del Consiglio medesimo presso enti, aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nel caso in cui il Rappresentante nominato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ART. 33 - RICHIESTA DI INTERVENTO "FATTO PERSONALE"

1. Il Consigliere che durante la discussione ritenga di essere attaccato sulla propria condotta o si senta attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse, può domandare la parola per "fatto personale".
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza assoluta dei presenti con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato, esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per formulare le necessarie rettifiche.
4. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di cinque minuti ciascuno.

TITOLO III- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I - CONVOCAZIONE

ART. 34 - COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente del Consiglio.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la convocazione viene fatta da chi ne fa le veci.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri assegnati o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

ART. 35 – ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO

1. L'ordine del giorno, costituito dall'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio, è stabilito dal Presidente del Consiglio.
- 2 Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente della dell'Unione, alla Giunta ed ai Consiglieri.
4. Spetta al Presidente del Consiglio stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, nel rispetto dell'obbligo di iscrivere le proposte di cui al comma precedente.
5. La modifica dell'ordine di discussione dei punti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente del Consiglio, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta a porte chiuse", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno priorità su tutte le altre.

ART. 36 – ORDINE DEL GIORNO: PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

- 1.L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio vengono pubblicati all'Albo pretorio online dell'Unione e all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti alla stessa, il giorno stesso della convocazione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie, sono pubblicati all'Albo Pretorio online dell'Unione almeno 24 ore prima della riunione.

ART. 37 – AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della Sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri assegnati a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
2. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o se viene convocata d'urgenza.
3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo dell'Unione e firmati dal Presidente del Consiglio o da colui che lo sostituisce o a cui compete per legge effettuare la convocazione.

ART. 38 – AVVISO DI CONVOCAZIONE: MODALITÀ DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere trasmesso al Consigliere assegnato, mediante invio dello stesso all'indirizzo di posta elettronica personale, comunicata alla segreteria dell'Unione con apposita dichiarazione (pec o e-mail).

Solo per la prima convocazione, verrà chiesto un riscontro per iscritto ai consiglieri, successivamente farà fede la ricevuta di invio della mail di convocazione.

In caso di impossibilità dell'invio telematico, si trasmetterà ai rispettivi Comuni dell'Unione la convocazione per la consegna al consigliere.

ART. 39 – AVVISO DI COONVOCAZIONE: TERMINI DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere consegnato al Consigliere assegnato almeno sette giorni prima della riunione accompagnato dalla/e proposta/e di delibera.

2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione, accompagnato dalla/e proposta/e di delibera.

3. Nel caso in cui nell'avviso di prima convocazione non fosse contenuta la data della seconda convocazione, il relativo avviso dovrà essere consegnato almeno 3 giorni lavorativi prima della riunione di seconda convocazione.

4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri assegnati almeno 24 ore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti e la/e proposta/e di delibera.

5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma secondo, e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quarto possono essere sindacati dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere assegnato interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 40 – LA SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio dell'Unione, si tengono presso – le Sale consiliari dei Comuni facenti parte dell'Unione o, eccezionalmente, presso altra struttura pubblica o privata esistente sul territorio dell'Unione.

2. La parte principale della sala, arredata ed attrezzata in modo da garantire ai Consiglieri il normale svolgimento delle loro funzioni, è destinata ai componenti del Consiglio, al Segretario e/o Vicesegretario e al Coordinatore dell'Unione. Uno spazio apposito deve essere riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio.

3. La Sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 41 – SESSIONI

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza.

2. Sono da considerarsi sessioni ordinarie le sedute in cui vengono trattate le proposte di deliberazione inerenti agli atti fondamentali quali: le linee programmatiche di governo, il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ancorché il relativo ordine del giorno preveda ulteriori argomenti.

3. È sessione straordinaria qualsiasi altra riunione del Consiglio.

4. È sessione d'urgenza quella in cui il Consiglio viene riunito quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

ART. 42 – ADUNANZE

1. Le adunanze possono essere di prima o seconda convocazione. L'avviso di convocazione può indicare la data di eventuale prosecuzione della prima convocazione, come pure quella di seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

ART. 43 – ADUNANZE IN PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio, in prima convocazione, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti, incluso il Presidente (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta appena è presente il numero legale dei Consiglieri. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario o dal coordinatore dell'unione ed i cui risultati sono annotati a verbale.

3. Nel caso in cui trascorsa mezzora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatato il non raggiungimento del numero dei componenti il Consiglio, necessario per la validità della seduta, il Presidente del Consiglio dichiara deserta l'adunanza, rinviando alla seconda convocazione, alla data (giorno e ora) eventualmente già fissata nell'avviso di prima convocazione. Verificatasi tale ipotesi sono da avvertirsi solamente i Consiglieri non intervenuti. In caso diverso, la seconda convocazione sarà comunicata a tutti i Consiglieri secondo le modalità previste.

4. I componenti il Consiglio che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario o al coordinatore dell'Unione il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Presidente del Consiglio che procede alla verifica del numero legale. Nel caso in cui risulti che il numero dei componenti il Consiglio è inferiore a quello necessario, il Presidente del Consiglio dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino ad un massimo di 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti permane inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei componenti il Consiglio presenti al momento della chiusura della riunione.

5. In caso di sospensione o interruzione della riunione, non sarà necessario comunicare ai componenti il Consiglio assenti la data della prosecuzione qualora questa sia indicata nell'avviso di convocazione già ricevuto.

ART. 44 – ADUNANZE IN SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non sia potuta aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non abbia potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non quella

- che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data, o nel caso di sessione che si sviluppi in più giornate già indicate nell'avviso di convocazione.
2. L'adunanza di seconda convocazione deve svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, non oltre il decimo giorno successivo a quello di prima convocazione.
 3. L'adunanza di seconda convocazione è validamente costituita, in base all'art. 38 del T.U.E.L. e in base all'art. 16 comma 4 dello Statuto, con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri componenti il Consiglio, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione – (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).
 4. Trascorsa mezzora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
 5. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure in seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".
 6. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Presidente del Consiglio sentiti i Consiglieri. L'avviso ai Consiglieri assenti sarà comunicato dalla Segreteria dell'Unione.

CAPO II – REQUISITI DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

ART. 45 – SEDUTE: ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Presidente del Consiglio, in apertura di seduta, informa il Consiglio su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione, senza aprire il dibattito in merito.

ART. 46 – DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria dell'Unione e presso le segreterie dei Comuni aderenti, nel giorno dell'adunanza e nei sette giorni precedenti.
Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

ART. 47 – VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Presidente del Consiglio, ove accerti la mancanza del numero legale, applica l'art. 43 comma 4° del presente Regolamento.

ART. 48 – I CONSIGLIERI SCRUTATORI

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente del Consiglio. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente del Consiglio dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, gli scrutatori assistono il Presidente del Consiglio nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Le votazioni sono valide anche con la presenza di due scrutatori.

CAPO III - DISCIPLINA DELLE RIUNIONI

ART. 49 - ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.
3. Se un Consigliere con il suo comportamento turba la discussione e l'ordine della seduta o pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
4. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta: la proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta, provvedendo all'allontanamento dall'aula a mezzo della forza pubblica o degli Agenti di Polizia locale in servizio. Successivamente può riprendere i lavori della seduta.
5. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 50 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, avere il volto scoperto e astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio. Il pubblico non ha diritto alla parola.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia locale o di altra Forza dell'Ordine.
4. La Forza Pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente del Consiglio.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente del Consiglio, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente del Consiglio, egli abbandona il posto e dichiara sospesa la riunione fino a quando non lo riprenda. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente del Consiglio la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal presente regolamento, per il completamento dei lavori.

7. Conclusa la seduta consiliare, il Presidente del Consiglio può dare la parola al pubblico per eventuali interventi di interesse generale sulle materie trattate. La durata degli interventi sarà contenuta nei termini fissati dal Presidente del Consiglio.

ART. 51 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.

2. Il Presidente del Consiglio può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

3. Prima dell'inizio della trattazione dell'ordine del giorno, ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta almeno 24 ore prima della seduta, il Presidente del Consiglio può concedere la parola per celebrazioni o commemorazioni di particolare importanza e per non oltre cinque minuti.

4. Le comunicazioni, le interrogazioni, le interpellanze le mozioni e le raccomandazioni sono svolte, secondo tale ordine, all'inizio della seduta. Nel caso di sedute convocate in più giorni, le raccomandazioni, le interrogazioni e le interpellanze si svolgeranno solo nel primo dei suddetti giorni.

5. Le mozioni d'ordine, riguardanti l'osservanza del regolamento o dell'ordine del giorno anche relativamente alla priorità di una discussione o di una votazione, sono trattate con precedenza rispetto alle altre.

6. La durata della presentazione e trattazione delle interrogazioni e interpellanze non potrà durare più di sessanta minuti per seduta.

ART. 52 - DISCUSSIONE: NORME GENERALI

1. Al fine di illustrare la proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio cede la parola, al soggetto proponente, Presidente dell'Unione o consigliere, ovvero ad uno tra i Sindaci componenti la Giunta. Il Coordinatore dell'Unione, o il funzionario competente presente, possono essere chiamati ad intervenire a supportare il relatore sotto il profilo tecnico.

Il Segretario coadiuva il Presidente del Consiglio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curando la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione e dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, secondo l'ordine di prenotazione o per alzata di mano.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere, quando non diversamente previsto dal presente regolamento, può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente del Consiglio o del relatore.

4. Il relatore può intervenire in qualsiasi momento nella discussione per non più di quindici minuti complessivi per chiarire la proposta e rispondere alle osservazioni dei Consiglieri.

5. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola viene concessa ai consiglieri che la richiedono per le dichiarazioni di voto, per un tempo non superiore a cinque minuti per ciascuno. La dichiarazione di voto viene sinteticamente riportata nel verbale, salvo che il Consigliere consegni al verbalizzante una copia scritta della propria dichiarazione, affinché sia riportata integralmente.

7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, agli equilibri di bilancio o approvazione e modifica dei regolamenti dell'Ente e alle discussioni in materia di modifiche statutarie.

8. Ciascun consigliere ha facoltà di chiedere al Consiglio una breve sospensione della trattazione dell'argomento, illustrandone brevemente i motivi. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente del Consiglio, sentiti i Consiglieri. La trattazione dell'argomento riprende con l'intervento del Consigliere che ha chiesto la sospensione per la discussione e l'esposizione in merito ad essa.

ART. 53 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare e parlano dal loro posto rivolti al Presidente del Consiglio ed al Consiglio.

2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Il Presidente del Consiglio concede la parola ai Consiglieri secondo l'ordine delle prenotazioni.

3. La durata massima degli interventi è determinata dal presente regolamento. E' facoltà del Presidente del Consiglio, decidere per il prolungamento del tempo di trattazione nel caso si verifichi la necessità di favorire la comprensione o il chiarimento dell'argomento, rimanendo comunque entro un tempo massimo di quindici minuti.

4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi tra Consiglieri. Ove esse avvengano, il Presidente del Consiglio deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5. È consentito al solo Presidente del Consiglio interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del regolamento o dei termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare anche dopo un secondo richiamo, gli toglie la parola. È in ogni caso consentito il riferimento ad altre proposte non in discussione allorquando oggettivamente o sostanzialmente connesse con quella in discussione.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 54 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E QUESTIONE SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando prima o durante la discussione viene richiesto che un argomento non sia discusso perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto, o mancano i presupposti formali e procedurali. La questione

pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione delle deliberazioni, precisandone i motivi e proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, al verificarsi di determinate scadenze. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, precisandone i motivi e richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, per non più di cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 55 – REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni consiliari modificative o di revoca di altre esecutive debbono contenere l'espressa e chiara menzione della loro natura, a pena di inefficacia.

ART. 56 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri possono esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno. Tale diritto va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

2. Il Consigliere che non osserva i principi predetti viene richiamato all'ordine dal Presidente del Consiglio. Dopo un secondo richiamo, senza che il Consigliere si sia uniformato alle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio gli toglie la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione del Presidente del Consiglio, il Consiglio, su richiesta del Consigliere stesso, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART. 57 – ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 58 – ADUNANZE A PORTE CHIUSE.

1. L'adunanza del Consiglio si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento di capacità, moralità, correttezza e comportamenti di persone o quando sussistano ragioni tali che possano compromettere la riservatezza del singolo .

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del Consiglio, il Segretario, il coordinatore dell'Unione e il personale di assistenza ai lavori del Consiglio, vincolati al segreto d'ufficio.

5. Durante le adunanze segrete, non si dà luogo a registrazione e il Segretario o il suo assistente, verbalizza in sintesi gli interventi. I verbali delle sedute segrete riportano sinteticamente gli argomenti trattati, con esclusione di ogni riferimento al nominativo degli intervenuti; essi sono sottratti al diritto di accesso, salvo che per i consiglieri, che non possono tuttavia operarne alcun trattamento o divulgazione.

ART. 59 - ADUNANZE "APERTE"

1. Qualora si verificano rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Presidente del Consiglio, anche su richiesta del Presidente dell'Unione, può chiedere la convocazione dell'adunanza "aperta" del Consiglio, nelle sue sedi abituali o anche in altri luoghi particolari, così come previsto dal presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri, possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Prefettura, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche religiose e sindacali e chi sia ritenuto comunque interessato ai temi da discutere.

3. In tali occasioni il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze aperte del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico dell'Unione.

ART. 60 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

1. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.

2. Nel caso in cui il Segretario debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario verbalizzante per il solo suddetto argomento sono svolte dal Vicesegretario dell'Unione o, in assenza dello stesso, dal Coordinatore dell'Unione se presente in aula, altrimenti le citate funzioni saranno affidate, a cura del Presidente del Consiglio, ad un Consigliere.

ART. 61 - PARTECIPAZIONE DEL COORDINATORE DELL'UNIONE ALL'ADUNANZA

Il Coordinatore dell'Unione partecipa alle Riunioni del Consiglio e interviene, su richiesta del Presidente del Consiglio, per fornire informazioni o chiarimenti che facilitino la trattazione degli argomenti in discussione.

ART. 62 - AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il Presidente del Consiglio, per le esigenze del Consiglio, può invitare al tavolo della presidenza i funzionari perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, componenti tecnici di commissioni, revisori dei conti, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e restano a disposizione se in tal senso richiesti.

ART. 63 - TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente del Consiglio dichiara conclusa la riunione.
2. Il Presidente del Consiglio può fissare l'ora entro la quale si concludono le adunanze. Se all'ora fissata per la conclusione della riunione restano da trattare altri argomenti, il Presidente, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa l'adunanza, avvertendo i Consiglieri della prosecuzione dei lavori nel giorno già fissato, o della riconvocazione del Consiglio per completare la trattazione degli argomenti.
3. Nel corso della seduta il Consiglio può decidere di continuare i suoi lavori oltre il termine fissato per concludere la trattazione degli argomenti in discussione.

CAPO IV - LE VOTAZIONI

ART. 64 - SISTEMI DI VOTAZIONE: MODALITÀ GENERALI

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese. Può altresì avvenire per appello nominale o mediante scrutinio segreto.
2. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge o il presente regolamento dispongano diversamente.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, per la validità delle votazioni.

ART. 65 - ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
2. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) richieste di non trattare l'argomento o di rinviarlo ad altra seduta (questione pregiudiziale o sospensiva) che si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;

- b) proposte di emendamenti soppressivi, modificativi ed aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, su proposta anche di un solo Consigliere, il Consiglio può decidere di votare separatamente ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche o che siano stati votati per parti, vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
3. Le dichiarazioni di voto vanno rese solo dopo le votazioni per parti del provvedimento proposto, dopo gli emendamenti votati e dopo la votazione per singoli articoli.
4. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati, salvo che per il richiamo al regolamento in ordine alle modalità ed alla regolarità della votazione.

ART. 66 - VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Accertato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori e del Segretario, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché prima della proclamazione del risultato. Se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

ART. 67 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Si procede alla votazione per appello nominale quando sia prescritto dalla Legge o quando in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Segretario effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce. Il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario.

ART. 68 - VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata quando sia espressamente previsto dalla Legge. Negli altri casi in cui il Consiglio debba esprimere con il voto l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone, la decisione di procedere alla votazione segreta viene presa, su proposta del Presidente del Consiglio, a votazione palese a maggioranza dei presenti.
2. La votazione segreta non è ammessa quando le leggi o i regolamenti prescrivono la votazione palese.
3. Per le votazioni segrete si utilizzano schede predisposte dall'Ufficio di Segreteria, uguali di colore e di formato, prive di segni di riconoscimento e recanti il timbro dell'Unione.
4. Ciascun Consigliere scrive sulla scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio, oppure la propria

manifestazione di assenso o di dissenso circa l'oggetto della votazione e ripone la scheda piegata nell'apposita urna.

5. Terminata la votazione il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

6. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, a cura del Segretario.

ART. 69 – ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente del Consiglio, che dichiara se è approvata o meno la proposta, oppure proclama i nominativi degli eletti.

2. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi per i quali si richiede una speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, superi di una unità il totale dei votanti.

3. I Consiglieri che si astengono dal voto, o che non depositano la scheda nell'urna in caso di votazione segreta, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

5. Le schede bianche e nulle sono computate ai fini della determinazione della maggioranza dei votanti.

6. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione, per una sola volta, del voto nella stessa seduta, su proposta del Presidente del Consiglio, alla quale possono prendere parte anche i Consiglieri assenti o astenuti durante il primo voto.

7. Nel caso di nomine di persone, i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più giovane di età.

8. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla Legge, una deliberazione respinta alla prima votazione o non approvata alla seconda non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, ma può essere riproposta al Consiglio in una adunanza successiva.

9. Nel caso d'urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei votanti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo la venuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

CAPO V – VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

ART. 70 – REDAZIONE DEL VERBALE DELL'ADUNANZA

1. Il verbale, redatto a cura del Segretario, contiene il resoconto riassuntivo della seduta del Consiglio.

2. Se la seduta del Consiglio dell'Unione è videoregistrata il Presidente del Consiglio può stabilire che la rappresentazione informatica digitale della video registrazione sonora costituisca il verbale della seduta consiliare. In tal caso il verbale della seduta consiliare non è soggetto all'approvazione nella seduta successiva da parte del Consiglio dell'Unione.

La rappresentazione informatica digitale della videoregistrazione non è consentita per la trattazione di argomenti in seduta segreta. Pertanto l'impianto di videoregistrazione informatica sonora deve essere disattivato ed il verbale è redatto con le modalità sottoriportate.

L'adunanza potrà essere registrata via audio integralmente come supporto istruttorio ai fini della redazione del verbale da parte del Segretario.

3. I verbali di adunanza devono necessariamente contenere le seguenti indicazioni:

a) tipo di seduta e modalità di convocazione;

b) data e luogo della riunione;

c) indicazione dell'ordine del giorno;

d) numero di consiglieri assegnati presenti ed assenti;

e) nominativo del Presidente del Consiglio e quello del Segretario e degli scrutatori;

f) testo delle proposte di deliberazione;

g) pareri obbligatori e l'attestazione della copertura finanziaria, quando necessaria;

h) resoconto per riassunto della discussione della seduta, riportando i motivi principali della discussione, le proposte di emendamento ed integralmente, la parte dispositiva anche mediante mero richiamo di quella indicata nella proposta di deliberazione.

Si prevede, in alternativa, il rinvio integrale di quanto emerso durante la seduta come previsto dal successivo c.5;

i) sistemi di votazione;

l) dichiarazioni di voto, numero dei votanti, voti favorevoli, contrari, astenuti, schede bianche, nulle, contestate;

m) nominativi dei contrari e degli astenuti.

4. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri devono essere riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascuno degli intervenuti nella discussione. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente del Consiglio, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale solo se resi sotto dettatura oppure fornendo, dopo la lettura, il relativo testo scritto al Segretario durante la seduta del Consiglio, comprese le proposte e le dichiarazioni di voto.

5. Gli interventi, le dichiarazioni e la discussione, nel caso di registrazione audio, vengono integralmente riportati nella deliberazione di approvazione dei verbali adottata possibilmente nella prima seduta utile a quella a cui si riferiscono.

6. Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, dei nominativi dei Consiglieri intervenuti, senza indicare particolari relativi alle persone e non è consentita la registrazione della seduta.

7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente del Consiglio o dal suo sostituto e dal Segretario.

ART. 71- APPROVAZIONE DEI VERBALI ED ARCHIVIAZIONE.

1. Copia dei verbali delle adunanze viene depositata in Segreteria e inoltrata al domicilio virtuale dei Consiglieri, affinché gli stessi possano prenderne visione.

2. I verbali delle deliberazioni del Consiglio sono sottoposti ad approvazione di norma nella prima seduta utile successiva al loro deposito in Segreteria.

3. All'inizio della riunione, il Presidente del Consiglio chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato.
4. I verbali delle sedute del Consiglio sono depositati nell'archivio a cura del responsabile del Servizio di Segreteria.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 72 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e verrà pubblicato successivamente all'Albo Pretorio online per trenta giorni consecutivi, ai soli fini della sua pubblicità.

ART. 73 - PUBBLICAZIONE

1. Copia del Regolamento verrà pubblicata sul sito Internet dell'Unione di Comuni "Marca Occidentale" e sarà depositata nella sala delle adunanze del Consiglio durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
2. Copia del Regolamento e dello Statuto dell'Unione devono essere consegnate dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri neoeletti.